

Reg. Sent. 1392/2025

Depositata il 23.09.2025

2024/537 NOTI R.G.N.R.

2025/666 NOTI G.I.P.

2025/766 NOTI DIB.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura della seguente

SENTENZA

nei confronti di:

E. F. M. nato in (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o il difensore

J. R. nato in (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o il difensore

ASSENTI

IMPUTATI

B) Dei reati p. e p. dagli artt. 81 – 110 – 633 – 639 c-p- perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abbattendo e danneggiando la porta di legno del garage che consente l'ingresso ai quattro piani dell'edificio in ristrutturazione sito alla via (...), di proprietà di D. M. C., invadevano il piano terra dello stabile al fine di occuparlo.

In Pescara, accertato il 3.2.2024

B) del reato p. e p. dagli artt. 110 – 624 – 625 c.p.p perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano di un imprecisato quantitativo di acqua ed energia elettrica in favore dello stabile D. M. C. che avevano abusivamente occupato.

In Pescara, accertato il 3.2.2024

· CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della dott.ssa R. ROMILIO

o Avv. A. M. difensore di fiducia

o le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E. F. e J. R. sono stati chiamati a rispondere dei reati ascritti in rubrica con decreto di giudizio immediato emesso ex art. 464 c.p.p. dal GIP in sede.

All'odierna del 9.09.2025, il difensore della persona offesa, munito di procura speciale, ha dichiarato di rimettere la querela nei confronti degli imputati, quindi, le parti hanno concordato la acquisizione della denuncia querela e della annotazione di p.g. al fine di valutare, con riferimento al reato di furto indicato al capo B), se ricorresse la aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.

Alla odierna udienza, preso atto della accettazione espressa dal difensore in nome e per conto degli imputati, come da procura speciale contenuta nell'atto di nomina, il giudice ha invitato le parti a concludere.

Senza dare ulteriore corso all'istruttoria dibattimentale è stata, pertanto, pronunciata sentenza.

La odierna vicenda attiene alla occupazione abusiva dell'immobile di proprietà di D. M. C. da parte dei prevenuti, trovati al piano terra dell'edificio in ristrutturazione e del furto di energie elettrica e di acqua, posto che, all'atto del controllo, erano state rinvenute nell'alloggio in questione una stufetta accesa ed il cellulare appartenente ad uno dei due occupanti, collegato alla presa di corrente elettrica, funzionante.

Ebbene, deve effettivamente prendersi atto che i reati ascritti agli imputati, perseguibili a querela di parte, sono estinti per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p..

Va invero osservato che, con riferimento alla fattispecie di furto ascritto al capo B) della rubrica, non è stata contestata alcuna aggravante che determini la procedibilità d'ufficio del

reato, né il generico riferimento al furto di energia elettrica o di acqua, può servire a conferire a detti beni natura di servizio pubblico destinato a un numero indeterminato di utenti.

Sul punto è stato di recente ribadito che non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, ribadito di recente da Cassazione n. 16497/2025).

A tale proposito si osserva che, un conto è una condotta di furto realizzata tramite un allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che è per sua natura un servizio pubblico destinato a un numero indeterminato di utenti, potendo ritenersi implicita la contestazione dell'aggravante nella descrizione del fatto, altro conto, ad esempio, è la manipolazione del contatore privato, in cui l'azione criminosa si concentra su un dispositivo che delimita la fornitura individuale, e la sottrazione avviene "a valle" della rete pubblica. Pertanto, la destinazione a pubblico servizio non è un elemento così palese e deve essere specificato nell'accusa.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, dalla lettura degli atti non è emersa una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore - rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un 'servizio' e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza 'pubblica' (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024); la sottrazione risulta al contrario avvenuta ai danni dell'utente privato a cui l'erogazione era riservata, mediante mera fruizione indebita della fornitura individuale da parte di chi occupava abusivamente l'immobile servito dalla corrente, senza alcuna manipolazione o violenza sulle cose.

Il fatto costituisce pertanto un'ipotesi di furto semplice.

Né si tratta di edificio pubblico.

Ne consegue il proscioglimento degli imputati con la formula indicata in dispositivo.

Non emerge, d'altronde, dagli atti del processo alcuna situazione di evidente insussistenza del fatto o innocenza dell'imputato che imponga, pur in presenza di una causa di estinzione dei reati, una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.

A norma dell'art. 340 c.p.p. le spese vanno poste a carico dei querelati in solido.

PQM

Visti gli artt. 129, 340 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di E. F. e J. R. in ordine ai reati ascritti in rubrica essendo gli stessi estinti per intervenuta remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali in solido.

Pescara 23/09/2025.

Il Giudice
dott. Francesca Got* Manduzio